tenue, ma affettuosissimo ricordo
dell'amico V.P.

V. POLACCO

Professore ordinario di Diritto civile nella R. Università di Padova

LA « FILOSOFIA DEL DIRITTO » DI VINCENZO LILLA

NOTE ED APPUNTI

PADOVA
TIPOGRAFIA GIO. BATT. RANDI
1903

V. POLACCO

Professore ordinario di Diritto civile nella R. Università di Padova

LA « FILOSOFIA DEL DIRITTO » DI VINCENZO LILLA

NOTE ED APPUNTI

PADOVA
TIPOGRAFIA GIO. BATT. RANDI
1903

Memoria letta alla R. Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, nella tornata del giorno 28 giugno 1903, ed inserita nel Vol. XIX, Dispensa III degli *Atti e Memorie*.

L'assunto, arduo già di per sè, di dettare un manuale si fa più che mai spinoso quando trattisi di condensare in forma piana i principî di una vasta disciplina, o quando di cotal disciplina si presentino in un dato periodo scientifico mal precisi i lineamenti, o finalmente se, per l'indole sua, essa, lungi dall'escludere l'affermazione di individuali dottrine, di necessità la richiegga, dovendosi esporre non tanto un assieme di verità universalmente accolte, quanto un sistema di principî vario da scuola a scuola, da scrittore a scrittore. Chè se poi codeste difficoltà tutte assieme concorrano, ed è veramente il caso della Filosofia del Diritto, cresce di gran lunga il merito di chi giunga a trarsene fuori con onore. A ciò è riuscito il chiarissimo prof. Lilla dell'Università di Messina (*), onde gli va tributata ampia lode anche da chi non ne condivida o non in tutto le idee, ovvero creda ravvisare nell'opera sua qualche esuberanza in alcuni punti, qualche deficienza in altri e non sempre uguale il *labor limae* per ciò che concerne la forma. Viene fatto in verità d'invocare qui l'oraziano: *ubi plura nitent, non ego paucis offendar maculis.*

Non vi è ramo del giure che la Filosofia non penetri e di sè informi. Ma se per ciò appare estesissimo il dominio ed elevato il cómpito della Filosofia del Diritto, ne traggono d'altro lato argomento i non pochi suoi oppositori per contestarle un posto a sè nella gerarchia dello scibile, affermando che già ogni cul-

---

(*) V. Lilla, *Manuale di Filosofia del Diritto* (Milano, Società editrice libraria, 1903) di pag. XIII-611.

tore di questo o quel ramo del Diritto, se non voglia ridursi ad una pedestre esegesi, ha da scrutare per conto proprio le ragioni delle leggi che illustra. Contro tale sofisma insorge l'illustre A., che sa difendere con giovanile entusiasmo la scienza diletta. E se non potrei convenire con lui nell'asserto che l'interprete del Diritto positivo, limitandosi a ricostruire la mente del legislatore, si arresta alle ragioni prossime e non si eleva come il filosofo alle ragioni supreme della legge, sottoscrivo invece pienamente all'altra sua affermazione, che cioè, pur assurgendo l'insegnante a queste supreme ragioni, non ne venga esautorata la Filosofia del Diritto, rimanendole sempre come contenuto reale il sistemarle in unità organica (pag. 9-10). Il che collima (e me ne compiaccio per l'autorevole conferma) con quanto altra volta io ebbi a scrivere sulla Filosofia del Diritto, ch'essa entra si come il lievito in ogni ramo della Giurisprudenza, che rimarrebbe altrimenti materia inerte, ma che questa virtù sua di penetrare irradiandosi nelle singole branche del Diritto, meglio che distruggere, rafferma la sua esistenza come unità di dottrina, alla stessa guisa che i vari raggi solari, lungi dallo scomporre e far iscomparire il grande astro, ne rivelano la potente e universalmente benefica influenza (1). Parimenti, aderendo alle idee del compianto VANNI, confortate qui tra noi dall'autorità del BRUGI (2), il nostro A. strenuamente dimostra la ragion d'essere della sua scienza pur di fronte alla Sociologia, la quale ha un campo certamente più vasto, ma non la assorbe per questo nè la esclude (pag. 2-4). Discovrire il fondamento etico di tutte le istituzioni giuridiche, politiche e sociali, contemperare i due elementi del Diritto, cioè il nudo fatto e la sua ragione efficiente, tale è per il Lilla il cómpito della Filosofia giuridica, ch'egli definisce pertanto siccome « la scienza delle ragioni ultime del Diritto, per le quali *ravvisiamo la razionalità* del Diritto positivo » (pag. 12); e, meglio che *ravvisiamo*, si direbbe *saggiamo* o *misuriamo* ecc., trattandosi appunto di una

---

(1) Cfr. il mio scritto *Sull'interpretazione della legge* ecc. nel *Monitore dei Tribunali* del 1890.

(2) BRUGI, *Introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche e sociali* (nei Manuali Barbèra), §§ 32, 33, 34.

pietra di paragone, la quale potrà darsi che accusi talvolta la *irrazionalità* di una od altra norma vigente. Questo ravvicinar di continuo l'elemento positivo al razionale porta seco per natural conseguenza che non si trascuri la base storica degli istituti giuridici: su di che il Lilla opportunemente insiste fin dal principio (pag. 13-18), e non è chi non vegga la bontà di un tale indirizzo scientifico, che preserva da vuote astrazioni.

Nel trattato che ci sta sott'occhio (ben lo possiamo chiamare così ad onta delle sue modeste apparenze) vi ha un pensiero dominante, che già si enunzia e largamente si svolge nella Parte introduttiva, come il *leitmotiv* nella sinfonia di un'opera musicale. Esso consiste nell'accentuare il fondamento etico del Diritto, poi che l'idea del giusto è un rampollo dell'idea del bene (pag. 25). Il che però non significa confondere il Diritto con l'Etica: anzi con lungo discorso rileva il nostro A. la rispettiva loro autonomia e indipendenza. Combatte però la dottrina kantiana, in quanto essa afferma che la legge giuridica, a differenza della morale, prescinde dalla *intenzione* dell'agente, diretta com'è a regolare manifestazioni esteriori e *coercibili*. Ma mi pare di dubbia concludenza l'argomento quivi addotto dal Lilla, che cioè « il Diritto non è puramente esterno, perchè implica riferimento « alle determinazioni del volere, tanto vero che nell'esaminare « l'essenza di un atto delittuoso non si può fare astrazione dal- « l'intenzione che lo ispirò » (pag. 36). Chè in codesto ragionamento si nasconde, s'io non erro, un equivoco. Infatti chi dice prescindere la legge giuridica dalla intenzione, e ciò quale corollario della sua *coercibilità,* vuole alludere manifestamente al movente di chi *osserva* e non di chi *viola* la legge stessa, vuol significare cioè che non si bada se chi ottempera all'imperativo giuridico lo fa spontaneamente, per intimo senso di giustizia, o solo perchè sa di potervi essere altrimenti costretto dall'autorità costituita. Il Lilla invece si propone l'ipotesi di chi col reato contravviene alla legge. E niuno ha mai dubitato che allora e nel dominio dell'Etica e in quello del Diritto si ha violazione imputabile solo se deriva da malvolere o per lo meno da negligenza. Pur tuttavia anche in tale ipotesi un divario notevole corre sotto altro aspetto, per ciò che riguarda l'*intenzione,* secondochè si versi nell'un campo o nell'altro, perchè, mentre

pel Diritto il malvagio proposito, non tradotto in atto, di per sè solo non basta (*cogitationis poenam nemo patitur*), basta invece benissimo perchè si abbia a dire violata la legge morale.

Repudiato il criterio kantiano, quale altro vi sostituisce il nostro A.? Il seguente: La nota caratteristica del dovere etico è che non implica riferimento a diritti degli altri, mentre invece sul terreno giuridico al dovere di una persona è sempre correlativo in altri un diritto (pag. 38). Affermazione giustissima, criterio semplice quanto mai, ma non sufficiente neanche esso a risolvere compiutamente il questo, restando pur sempre a determinare il perchè del perchè, cioè la ragione per cui a taluni miei doveri corrisponde, e a taluni altri no, un diritto per parte di terzi, sì da doversi classare fra i giuridici i primi ed i secondi invece fra i doveri semplicemente morali.

L'argomento vitale dell'*origine del Diritto* porta subito dopo l'A. nel cuore della trattazione filosofica (pag. 39-63), cioè alla rassegna dei varî sistemi, ch'egli riparte in due grandi classi: sistemi o dottrine che derivano il Diritto dall'ordine fisico e sensitivo, sistemi o dottrine che si fondano sull'ordine razionale. Poi in una categoria a sè, sotto il nome di scuola storica filosofica, egli espone la teorica del Vico, che dichiara (pag. 40) di accettare. Notevoli pregi di tutta questa parte dell'opera, oltre al pieno possesso delle svariate dottrine, sono la temperanza di critica e larghezza di vedute onde l'A. le giudica, e così pure l'averle costantemente collegate alle condizioni dei tempi in cui sorsero. Il che, costituendo già un saggio di applicazione dell'indirizzo storico filosofico, comprova che a fatti e non a parole soltanto sono seguiti gli insegnamenti del Vico.

Tuttavia la filiazione scientifica, per così dire, del Lilla, non la si avrebbe completa se non si tenesse presente, assieme all'immortale autore della *Scienza Nuova*, un altro grande filosofo, ANTONIO ROSMINI, qualificato pure da lui (pag. 286) come suo venerato maestro (1). Chè anzi la dottrina del Lilla può rap-

---

(1) Si rammenti il lavoro *Le fonti del sistema filosofico di Antonio Rosmini* inserito dal Lilla nel Volume primo degli scritti pubblicati in onore del Rosmini nel primo centenario dalla sua nascita (Milano, Cogliati 1897) pag. 249-293.

presentarsi come un felice innesto dei principî del Vico sul tronco rosminiano. Quel credo filosofico per cui il grande roveretano potè essere classato fra gli ontologi mistici, sia pure di un misticismo superbamente rivestito di una grande copertura dialettica (1), è temperato qui costantemente dall'elemento storico comparativo. E però ne viene che al Lilla anche a più giusto titolo competa quella lode che pur fu tributata alla Filosofia del Diritto del Rosmini, cioè di professare una « libertà di dottrine che sta sempre in mezzo tra la servitù e la licenza, tra il conservare ostinato e il rinnovare smodato » (2). Certo è che del Lilla nessuno oserebbe ripetere ciò che pure ha scritto del suo grande Maestro chi bellamente ne espose e sottilmente ne criticò la dottrina etico-giuridica. Intendo alludere al giudizio di GIOVANNI VIDARI, secondo cui « il Rosmini alla stessa maniera che con- « cepisce l'individuo umano in modo indipendente dalla società, « lo concepisce pure in modo indipendente dalla storia » (3). Alle idee rosminiane pertanto il nostro A. stesso professa un *rationabile obsequium*, e ciò sia in taluni punti speciali relativi all'uno o all'altro istituto, sia in questa ricerca fondamentale sulla idea del Diritto, la cui protezione *immediata* egli deriva dal concetto di giustizia e non, come il Rosmini, dalla legge morale, benchè ne consideri l'Etica, già lo si è visto, quale causa *mediata* o remota.

Ottimo il Capitolo intitolato *Diritto naturale e Diritto positivo*, con cui (pag. 64-71) la Parte generale del Trattato si chiude. Quivi è spezzata una poderosa lancia a favore del Diritto naturale, che oggi ancora è vezzo di molti il deridere. Non però del Diritto naturale spurio, come lo dice l'A., proprio di quella scuola a giusta ragione tramontata, che studiava l'uomo singolo al di fuori d'ogni rapporto sociale, ma del genuino, che, partendo dal concetto dell'uomo di *sua natura socievole*, lo studia

---

(1) Sono parole di G. VIDARI, *Rosmini e Spencer* (Milano, Hoepli 1899), pag. 85-86.

(2) CONTI, *Storia della Filosofia*, Vol. II (5ª ediz., Firenze, Barbèra 1899), pag. 478.

(3) *Op. cit.*, pag. 126.

costantemente nel civile consorzio. Ed allora si vede la scienza della legislazione comparata fornire la più salda riprova dell'esistenza di siffatto Diritto di natura, le cui leggi sono costanti, tuttochè successivo nel tempo ne apparisca l'umano riconoscimento, o in altre parole la storica rivelazione. Ancora una volta (e sarà l'ultima) mi si permetta un'autocitazione. Sin dal principio della mia qualsiasi vita scientifica affermai recisa fede in taluni assoluti principì così del Diritto come della Morale, che sussisterebbero, io diceva, anche se mai non fossero stati avvertiti e praticati dall'uomo, simili a certe forze della natura esistite ognora ed operanti ancor prima che l'uomo giungesse a scovrirle, non mutevoli ma sempre uguali a sè stesse anche se ne variarono, col variare dei luoghi e dei tempi, la comprensione e l'apprezzamento (1). Rimasto fedele dopo tanti anni a cotali principì, mi conforta l'assenso di un'autorità come il Lilla. E il *divenire* od evolversi del Diritto *usu exigente et humanis necessitatibus,* che è pure una verità alla quale io sottoscrivo, non contrasta con siffatti principì, quando lo si intenda nel senso che tempi nuovi creano pur nuove esigenze e rapporti, i quali domandano adeguate norme giuridiche prima nemmeno intravvedute, ma che eterna ed immutabile è la fonte donde tali norme si traggono e che già le conteneva potenzialmente in sè stessa, quale supremo vero giuridico destinato a rivelarsi nel momento opportuno, cioè allora quando si fossero presentate quelle tali circostanze di fatto. Plaudo pertanto di tutto cuore alla conclusione del nostro A. ove afferma: « Se la causa prossima delle « leggi positive sono le utilità sociali, i bisogni, le tendenze, non « possono poi contraddire al principio di giustizia, per modo che « i fattori del Diritto positivo sono due: le esigenze sociali e il « principio di giustizia » (pag. 70).

* * *

La trattazione del *Diritto privato,* che tien dietro alla Parte generale, costituisce la Sezione più estesa dell'opera che stiamo esaminando (pag. 71-416).

---

(1) Cfr. la mia *Prelezione ad un corso di Istituzioni di Diritto civile* (Padova, 1885).

Si inizia con l'indagine sul vero *concetto della persona*, dove, combattute talune teoriche unilaterali, come quella che ne ripone l'essenza nella volontà, il ch. A. afferma col Vico ch'essa è un *nosse, velle et posse*, ossia un'attività psico-fisica pienamente cosciente, capace di diritti e di doveri. Nè poca lode va tributata qui all'A. (purchè l'affermazione non si estenda, come vedremo, alle persone giuridiche) per aver egli insistito sull'elemento fisico della persona, da non trascurarsi accanto a quello psichico, mentre entrambi hanno funzione comune e svolgimento simultaneo, coordinato (pag. 73). Preziosa affermazione in bocca ad uno spiritualista come il Lilla, pio sacerdote non meno che esimio filosofo. Dopo di che egli torna a rilevare che, se la persona così concepita è il subbietto dei diritti, questi però trovano nei rapporti sociali il loro fondamento (meglio direi il loro contenuto) e nello Stato la causa integrativa (pag. 75-77). Da ciò esce svecchiata la distinzione dei diritti innati ed acquisiti, che, a meglio segnalare il distacco dalla vecchia scuola del Diritto naturale, egli propone di chiamare essenziali alla natura umana i primi e derivati gli altri (pag. 80). Gli essenziali passa poi in diligente rassegna (pag. 81-117) ricca di importanti osservazioni, come là dove, a proposito del *diritto alla vita fisica* combatte il requisito della vitalità con acuto raffronto fra la vigente nostra legislazione civile e la penale, e nega il diritto al *suicidio*, senza impelagarsi nelle logomachie frequenti tra coloro che ne discutono, ma piuttosto ponendosi dal punto di vista della collettività, chè il suicidio manomette il diritto sociale, il diritto cioè che la communanza acquista sulla vita dell'individuo, ad essa necessariamente congiunto. Dal che potrà essere strettamente logico il dedurre, come fa il Lilla, ed altri fra i più eminenti criminalisti pur fecero prima di lui (1), la punibilità del tentativo di suicidio (pag. 84), ma non pare certamente cosa altrettanto pratica e rispondente allo spirito dei tempi nostri (2). — A proposito del

---

(1) Cfr. fra i moderni Pessina, *Elementi di Diritto penale*, Vol. II (Napoli, Marghieri 1883), pag. 14-15.

(2) Ricordo fra gli avversari della punibilità del suicidio consumato o tentato particolarmente il Federici, *La prevenzione del suicidio da parte della società* (Venezia, Monauni 1901) pag. 17 e segg., il cui voto ha speciale importanza trattandosi di un autore che nulla vuole lasciare intentato per combattere questa grave piaga sociale.

diritto alla vita morale tratta del duello senza che nulla gli sfugga di quanto fu scritto sull'argomento da autorevoli penalisti, ma poca fede prestando all'efficacia di talune loro proposte, mentre più che dalla sanzione legislativa il rimedio vuolsi qui attendere dal migliorare del costume (pag. 88-89). Belle pagine si leggono sul *diritto alla libertà*, « che è l'essenza etica dell'uomo e quindi identica alla personalità stessa (pag. 94) e in particolare sulla libertà di coscienza e di culto » (pag. 97). Dicasi altrettanto riguardo al *diritto all'uguaglianza*, ove l'A. dichiara di far propria la frase scultoria dello Spedalieri, che gli uomini sono uguali nei diritti e disuguali nella materia dei diritti (pag. 103), riguardo al *diritto di sociabilità* (meglio direbbesi di associazione) e finalmente circa il *diritto di lavoro e diritto al lavoro*, opportuna distinzione fra concetti di sovente confusi e in ordine alla quale il ch. A. espone in generale idee plausibili sull'azione regolatrice e integratrice dello Stato. Farei soltanto una riserva sul cómpito che allo Stato egli ascrive di « mantenere l'equilibrio fra la produzione e il consumo » (pag. 113-114). Invece il giusto mezzo veramente fra l'esagerato individualismo spenceriano e la statolatria è tenuto nel discorrere del *diritto di assistenza*, col quale si chiude codesta disamina dei singoli diritti essenziali.

È noto che il Lilla pubblicò, anni or sono, una importante monografia sulla *persona giuridica* (1). Ricompaiono ora in quest'opera le idee ch'egli aveva là esposte (pag. 117-134). Esaminate le principali dottrine propugnate in Italia e fuori su così vessato argomento, nega si possa parlare di persona dove non concorrano i due elementi fisico e psichico, legati fra loro da vincolo indissolubile: si avrà un *quid reale*, che l'A. è ben disposto ad ammettere, alieno com'è dall'errore dei nominalisti neganti l'esistenza di realtà sovrasensibili, ma a quella realtà non si potrà dare il titolo di *persona incorporale*, che rappresenta in certo modo per l'A. una *contradictio in adiecto*. Trattisi dello Stato o di qualsiasi altra *universitas*, sotto la parvenza della persona vi sono soltanto di vero le funzioni personali. La

(1) Lilla, *La pretesa persona giuridica e le funzioni personali degli enti morali* (Napoli 1895).

persona è necessaria alla creazione, alla trasmissione e alla destinazione di un diritto; ma creato, trasmesso o *indirizzato ad un patrimonio secondo un fine obbiettivizzato in esso,* è necessario soltanto la persona per l'esercizio dei diritti inerenti al fine attuato nel patrimonio. Questo e non altro è il rapporto che hanno gli enti morali, tanto naturali che volontarî, con la persona (pag. 132-133).

Senza disconoscere la sottigliezza e l'acume che anche in questa parte dispiega l' illustre A., debbo francamente dichiarare che la sua teorica non mi persuade. Essa rientra da un lato in una di quelle ch'egli avea dianzi combattute e da un altro lato pare includa una petizione di principio, o per lo meno si risolva in una pura e semplice questione di parole. A che altro si riduce, in ultima analisi, la teorica del Lilla se non a quella famosa dello *Zweckvermögen* messa innanzi dal Brinz? Egli ammette pure come irrecusabile che in codesti enti morali non vi sia altro di concreto se non un patrimonio destinato ad uno scopo (pag. 122). E per combattere tuttavia il Brinz adduce solo l'argomento che non si può ammettere un patrimonio senza padrone, essendo un *assioma giuridico* che non si possa dare un diritto senza la persona (pag. 123). O come va allora l'affermare che questi enti morali non sono persone mentre pure ad essi competono dei diritti? L'espediente del dire che le persone fisiche non mancano, essendo tali coloro che hanno creato l'ente, per esempio il fondatore, e coloro che poi lo amministrano, sposta la questione e non la risolve. Infatti quanto al creatore dell'ente la sua persona dopo l'atto di fondazione scompare e quanto agli amministratori sarebbe assurdo il pensare che i diritti in questione a loro appartengano, mentre essi non sono che organi a servizio dell'ente e per la gestione dei diritti ad esso spettanti. Osservazioni analoghe a queste avea pur mosse il Giorgi nella seconda edizione della sua *Dottrina delle persone giuridiche* (1) contro l'assunto del Lilla e spiace ch'egli non vi abbia data nel *Manuale* alcuna risposta. Ma poi, soggiungo io, il punto di partenza dell'esimio nostro filosofo parmi assai discutibile. Dire:

---

(1) Vol. I° (Firenze, Cammelli 1899), pag. 35 in nota.

gli enti morali non sono persone *per ciò che* persona non può concepirsi se non dove stiano corpo ed anima assieme congiunti, è risolvere la questione con la questione. Perchè appunto il gran discutere che si è fatto e si fa sull'argomento e il pullulare delle più disparate teoriche (della finzione, della personificazione, della rappresentanza ecc.) si connettono proprio a questa difficoltà fondamentale: come e perchè sia possibile il concetto di persona pur dove manca l'unione di entrambi gli elementi, quello fisico cioè e quello psichico. Il nostro A. prende il vocabolo *persona* come sinonimo di *persona fisica* e però dà per dimostrato *quod erat demonstrandum*, che cioè all'infuori di essa persone non siano possibili. Invece, assunta la parola persona nel suo vero senso giuridico, per cui significa un *ente capace di diritti*, ed essendo innegabile che di diritti patrimoniali è pur capace l'*universitas*, riman vivo il quesito, variamente dalle diverse scuole risoluto, dove mai s'abbia in essa a ravvisare il sostrato personale.

Ben più largo assenso io godo di poter dare alla trattazione molto estesa (pag. 134-227) che il Lilla consacra alla *proprietà*. Accertato che il diritto alla proprietà deriva dalla autonomia della persona, opportunemente insiste però nel metterne in rilievo l'elemento sociale che con l'individuale vuol essere contemperato. E, nel farsi a indagare il fondamento di tal diritto, parte dalla giusta premessa che la base dei diritti non ha da essere puramente razionale e psicologica, ma antropologica, perchè emanano dall'uomo che è relazione dello spirito col corpo, della ragione con gli istinti. Ciò posto, trova che il germe naturale della proprietà è nell'istinto alla vita e alla conservazione, ma ch'essa poi ripete dalla ragione la sua morale autorità (pag. 140-142). Il che come massima è verissimo, ma non mi sentirei altrettanto disposto a seguire l'A. nelle successive esplicazioni di carattere alquanto metafisico, come là dove scrive: « L'uomo per la sua « intelligenza si ripiega in sè, si conosce e si possiede, e tanto « si possiede per quanto si conosce e in questa virtù o forza « di possedersi, di compenetrarsi, sta la radice e la possibilità « del diritto di proprietà.......; il possedere è conseguenza del « possedersi » (pag. 143-145). Sdoppiamenti simili della personalità, per cui diventa ad un tempo soggetto ed oggetto di sè

stessa, li aveva pure altrove oppugnati il nostro A. (pag. 71) sulle traccie del Rosmini. Meno astratta e ben più plausibile è l'altra dimostrazione del Lilla, che la proprietà è la stessa libertà individuale nella sua applicazione alle cose. E qui, con una distinzione analoga a quella che vedemmo da lui adottata fra diritto di lavoro e diritto al lavoro, nota non doversi confondere il diritto alla proprietà, insito alla libertà e come tale essenziale e comune a tutti gli uomini, col diritto di proprietà, ch'è acquisito e si origina dallo svolgimento dell'attività umana nel campo delle azioni lecite (pag. 153). Sottoscrivo parimenti di gran cuore a quanto il dotto Maestro dichiara sul contenuto etico della proprietà, la quale deve farsi guidare non dall'istinto egoistico ma dalla ragione, e questa ci insegna che le cose hanno un certo morale valore inquanto servono all'uomo quale mezzo ad elevati fini, non quale fine a sè stesse per isfogo di cupidigie smodate (pag. 156).

Dopo avere discorso della *proprietà nella famiglia,* per dimostrare che dalla intimità dei rapporti fra coniugi non discende la necessità che se ne fondano in uno solo i rispettivi patrimoni (pag. 158-161), in un successivo capitolo intitolato *La proprietà e lo Stato* bene avverte che il momento genetico o formativo che dir si voglia del dominio ci palesa la sua individualità e il processo finale ce ne rileva il lato sociale, ma che entrambi questi fattori debbono porsi in armonia per quell'ordine di dipendenza ch'è necessariamente in tutte cose fra il principio ed il fine (pag. 163), il che si esprimerà sostituendo all'antica formula tirannica: la persona e i suoi diritti sono *per la* società, l'altra: la persona e i suoi diritti sono *nella* società (pag. 165). Lo Stato poi presiede a questa armonia tra i due fattori determinando le forme razionali onde la proprietà si esercita, ma assorbirlo, questo diritto di proprietà che gli preesiste, non può e non deve, essendo l'azione sua legittima, giusta la dottrina rosminiana, solo quando regola la modalità dei diritti senza toccarne il contenuto, l'essenza (pag. 168-170). Giustifica poi con le esigenze sociali la *espropriazione per pubblica utilità*, abbandonando teoriche viete come quella della proprietà eminente dello Stato: solo non mi riesce chiaro abbastanza come l'A. possa conciliare il suo asserto che con la espropriazione viene intaccata

la vera essenza della proprietà, cioè la *plena potestas* (pag. 173) con la testè citata massima rosminiana da lui adottata.

Segue un Capitolo sopra *l'azione sociale dello Stato nella proprietà*, in cui della cosidetta question sociale si discorre con alto senso di umanità, ch'è al tempo stesso senso di giustizia. Ma come giustificare questo diritto di proprietà oggi tanto discusso? La disamina delle più notevoli dottrine in argomento occupa a lungo l'A. (pag. 178-197), che parla del socialismo nelle sue vecchie e nuove tendenze con illuminata critica delle teoriche del SAINT-SIMON e seguaci, del LASSALLE, del MARX, del WAGNER, del GEORGE. Tutte queste forme di socialismo, egli conclude, muovono dal presupposto che la specie debba prevalere sugli individui e che nella persona non vi sia nulla di sacro se non in tanto e per quanto è coordinata agli interessi sociali (pag. 196), ponendo così in istato di violento antagonismo forze che vogliono essere essenzialmente coordinate. Contro di che egli ammonisce (pag. 193) che la natura non soffre violenze, che le cose fuori del loro stato naturale non si adagiano nè vi durano, che non è lecito spogliare una classe dei suoi diritti per favorire gli interessi di un'altra, sia pure più numerosa, poichè il diritto di un solo vale quanto quello, non dico di un'altra classe, ma altresì di tutta la società umana. Sacrosanti principî son questi e nobilmente enunziati. Ma il socialista risponderà ch'egli non vuol già togliere un *diritto* ai meno, per favorire gli *interessi* dei più, sibbene far cessare quella *usurpazione di diritti* che i primi hanno compiuta a danno degli altri. È tutta questione di intendersi sull'applicazione di quella massima cardinale della giustizia, *suum cuique tribuere*, che nella sua generalità è accolta da tutti, ma che presuppone risolto il quesito intorno a ciò che razionalmente ogni individuo o classe di individui può considerare come proprio o a sè dovuto (1). Osservo poi che, pur non accogliendo il verbo

(1) Assai bene il collega G. MARCHESINI, *L'interpretazione filosofica del problema sociale* in *Rivista di Filosofia e scienze affini*, Vol. V (1903) (pag. 15-38), pag. 27, parlando di quelle che sono le vere tautologie etico-giuridiche, reca appunto, assieme ad altri, il seguente esempio: « Si dice ancora: è giusto dare « a ciascuno il suo, ma che è questo *suo* che deve esser dato? È ciò che è « giusto dare ».

socialista, non si può disconoscere com'esso abbia giovato e giovi quale potente propulsore nella gran macchina sociale, e particolarmente nella legislazione, per far sì che si attuino umanitarie riforme. E mi sarebbe piaciuto che il Lilla lo rilevasse con la sua abituale equanimità.

Fedele al suo buon metodo filosofico-storico, tocca il ch. A. delle varie fasi del diritto di proprietà e, pur arrestandosi alle più notevoli, dimostra ch'essa nelle sue storiche manifestazioni è venuta rispecchiando ognora il concetto della personalità, vario esso pure da tempo a tempo, da popolo a popolo. Trascorrendo poi ai modi di acquisto della proprietà, divisi in originarî e derivativi, nega a ragione che l'usucapione sia un modo originario di Diritto naturale e la dimostra un parto puro e semplice del Diritto civile (pag. 201 e segg.): sol che pecca d'inesattezza il combattere l'opinione che vi ravvisa una tacita alienazione, col dire che l'atto tacito del consenso è la negazione del consenso e che alienazione tacita non è alienazione, la quale non può aver luogo senza un atto dichiarato della volontà. Tali affermazioni infatti contrastano col noto canone « *eadem est vis taciti ac expressi consensus* » e con ciò che l'A. stesso scrive in altra parte del suo lavoro, dove, a proposito dei contratti, ammette pure che il consenso si manifesti tacitamente, *rebus ipsis et factis* (pag. 249). Piuttosto gli strali del nostro A. colpiscano il concetto di un'alienazione *presunta* che si volesse ravvisare nell'usucapione e che è cosa ben diversa dal concetto di alienazione *tacita*.

Non isfuggono allo scrupoloso esame del Lilla le particolarità della proprietà forestale e della mineraria (pag. 205-217) e finalmente un apposito capitolo egli dedica al *diritto di autore e d'inventore,* combattendo con fine criterio giuridico tanto chi vi ravvisa una proprietà simile alle altre, concetto incompatibile con la necessità sociale di un limite nella durata e trasmissibilità di siffatti diritti, quanto coloro che vanno all'opposto eccesso di disconoscere i principî di giustizia e di equità su cui il diritto di autore si fonda e ne fanno un monopolio creato dallo Stato a vantaggio degli scrittori (pag. 217-227).

La materia del *possesso* e quella del *contratto* sono, a così dire, per vecchia tradizione fra le predilette dai cultori della Filosofia del Diritto, in più scuole divisi nel ricercare perchè

quello sia giuridicamente protetto, perchè questo abbia forza obbligatoria fra' paciscenti. Anche il nostro A. ne tratta e da par suo (pag. 227-245), alla inviolabilità della persona umana riportando e l'uno e l'altro principio, come già ne avea fatte discendere la libertà e la proprietà: donde un sistema completo di facoltà e diritti mirabilmente euritmico. Ma anche qui mi si permettano alcune osservazioni che so non isgradite ad un uomo come il Lilla, amante della critica rispettosa ed onesta, che prova lo studio accurato dell'opera sua, meglio assai che di generiche lodi, tributate forse dietro una scorsa fugace dell'indice del libro più che del suo contenuto. Risieda pure nella inviolabilità della persona umana il fondamento remoto della protezion del possesso: ciò non esclude, come fu già da altri osservato, che accanto a questa ragione remota altra se ne possa accogliere più vicina, scegliendola in una delle tante teoriche cosidette relative. Ed allora parmi degna di plauso, specie in riguardo all'azione di manutenzione, come già per l'interdetto tipico *uti possidetis* del Diritto romano, la teorica della presunzione di proprietà, che fu così in fiore presso i nostri vecchi giureconsulti. Teorica che il Lilla particolarmente combatte; ma non vi ricade poi egli stesso, quasi senza avvedersene, quando chiude la trattazione sul possesso col dire che la legge sociale lo protegge perchè suppone che la persona sia inviolabile *in tutti i fatti giuridici e leciti o che non abbiano apparenza d'ingiustizia?* (pag. 233).

E quanto ai contratti mi sbaglierò forse, ma pare a me che dal modo onde il Lilla ne tratta per ispiegarne la virtù obbligatoria esca una concezione unilaterale, come quella che tiene presente solo il contratto trasferente proprietà od altro diritto sulle cose. Fondata la proprietà sulla autonomia ed inviolabilità della persona, intendendo egli assidere sulle medesime basi il contratto, non vuol ravvisare in esso che un'esplicazione o determinazione della proprietà: sicchè, esemplificando, prosegue a discorrere di scambio di cose con cose o di cose col prezzo corrispondente e di obbligazioni assunte dai contraenti che sono parte integrante della *cosa* formante oggetto del contratto (pag. 243). Restando fuori così tutti gli altri contratti obbligatorî aventi per oggetto prestazioni di servigi e non di cose, non può dirsi completamente risoluto il quesito propostosi.

Quanto alla classificazione dei contratti, fra le varie dottrine esaminate con la solita coscienziosità e larghezza, è data la preferenza a quella del TRENDELEMBURG, ch'è in tutta l'opera altro degli autori più di frequente seguiti dal nostro (pag. 245-253).

Meno felice il breve capitolo sul *Diritto delle obbligazioni* (pag. 254-261). Ma tosto l'A. si risolleva passando a discorrere in più di cento pagine (pag. 261-379) del *Diritto di famiglia.* L'indole stessa del soggetto, tutto imbevuto di quelle elevatissime idealità etiche che formano come il nocciolo del pensiero scientifico del Lilla, doveva naturalmente concorrere a farci avere qui, più ancora che altrove, una trattazione nel suo complesso bene assai riuscita.

Apertasi la strada col dire delle successive forme storiche della famiglia (promiscuità, matriarcato, patriarcato) (pag. 261-265), discorre poi delle cause fondamentali e della essenza del matrimonio (pag. 265-290), non limitandosi alla esposizione critica delle più notevoli dottrine dei filosofi, da PLATONE ed ARISTOTELE fino a KANT, HEGEL, TRENDELEMBURG e ROSMINI, ma ponendo in rilievo altresì le concezioni che ne ebbero i vari periodi storici, la concezione romana e la cristiana in ispecie. Ed anche qui che equanimità e che libertà di giudizio! Con quella stessa indipendenza onde il ch. A., in principio dell'opera, segnalò l'Inquisizione come un prodotto della deplorevole confusione fattasi per molto tempo fra Morale e Diritto (pag. 32) ed al cesarismo papale alluse come ad altro degli effetti della condannata teorica dell'HOBBES (pag. 43), egli ora qui non si trattiene dal lamentare che in massima parte i canonisti, allontanandosi dall'insegnamento dell'Apostolo delle genti, abbiano considerato il matrimonio solo con vedute unilaterali, cioè quale mezzo per ispegnere la libidine e riprodurre la specie, « concetto angusto che non mette in piena luce l'unione personale ed etica che ne è il fondamento » (pag. 279). Al che invece perviene l'A. facendo propria in sostanza la teoria del Rosmini, ma corretta da un lato accontentandosi dell'unione o compenetrazione morale e sessuale senza esigere pure quella intellettuale, per quanto desiderabile, integrata d'altro canto con un concetto, che pure il Lilla toglie a prestito alla filosofia rosminiana ed applica al matrimonio con ingegnosità assai lodevole. Dico il concetto del *sentimento fondamentale*, che, come

ognun sa, è uno dei due perni intorno a cui si aggira tutta intera la costruzione filosofica del Rosmini, l'altro essendo costituito dalla *intuizione dell'essere ideale*. L'unione sessuale, l'amore, il contratto, tutti elementi integrativi del matrimonio, scendono per il Lilla dal sentimento istintivo in ogni essere umano della propria incompiutezza, sentimento che opera a nostra insaputa, ma che è un presupposto dei predetti elementi, come il sentimento fondamentale lo è delle singole sensazioni. Sentimento individuale di incompiutezza che il nostro A. assai bene lumeggia dimostrando in quanta parte diversifichino le tendenze dei due sessi (pag. 286-299). Parimenti si può dire che il Lilla esplica e feconda il pensiero rosminiano nel discorrere della indissolubilità del coniugio, della quale (è quasi superfluo avvertirlo) egli è tra i più strenui fautori (pag. 313-314 e pag. 320).

L'argomento della *forma del matrimonio* (religiosa e civile) rappresentava un tasto di sua natura delicatissimo per uno scrittore come il nostro: pure egli ha saputo toccarlo con abilità e serenità di spirito (pag. 321 e segg.). Ond'è ch'ei rivendica, per esempio, con vivo calore allo Stato il diritto di regolare il matrimonio, non dovendo la fede religiosa, che pure tanto lo eleva e lo nobilita, essere qui assorbente: bisogna schivare, egli dice, questi due estremi, o che il ministro dei culti intervenga negli affari civili o che lo Stato abbia ingerenza nelle cose religiose (pag. 326). E perchè ogni autorità impera nel proprio campo, non si può pretendere che lo Stato, con leggi coercitive e sanzioni penali, imponga il rito religioso (ibid.), ma per identità di ragioni esso non deve sancire la obbligatoria precedenza del matrimonio civile (pag. 339). Nel che concordo con lui pienamente. Discordo invece quando mostra di ritenere che lo Stato nulla abbia a fare contro la grave piaga di quei matrimoni ch'egli pur qualifica nientemeno che mostruosi, cioè a solo rito religioso senza il civile, sicchè la sorte della moglie e dei figli resta abbandonata all'arbitrio sconfinato dell'uomo (pag. 340 e segg.). Perchè dovrebbe lo Stato rimanersene inerte? Perchè, dice il Lilla, visto l'atteggiamento preso già nella questione da tanta parte dell'episcopato italiano, certamente d'intesa con la Santa Sede, si potrebbe ottenere che il Pontefice divietasse addirittura a tutti i Vescovi di lasciar impartire la benedizione agli sposi che non

avessero fatto *o non volessero fare* il matrimonio civile. Ma è proprio possibile che ciò si ottenga tra noi nell'attuale doloroso dissidio fra la Chiesa e lo Stato? E, se pur si potesse, quale guarentigia che gli sposi, i quali hanno dichiarato al sacerdote di essere disposti a far seguire il rito civile al religioso, manterranno la data promessa? Io credo per tutto questo che lo Stato non possa disinteressarsi della questione, mentre le statistiche provano i gravissimi effetti dell'attuale stato di cose, ad onta dell'azione spiegata (lo ammetto col Lilla) da tanta parte illuminata dell'alto clero. E la soluzione migliore, come quella che non vieta al sacerdote l'adempimento incondizionato del dover suo di somministrare sacramenti ai fedeli ogniqualvolta ne venga richiesto, sta, a parer mio, nel noto Progetto Bonasi: nessun obbligo di precedenza, nessuna sanzione a carico di chi vuole la benedizione religiosa prima del rito civile e men che mai del sacerdote che la impartisce, ma costretto il sacerdote a farne poi la denuncia all'ufficio di stato civile, dinanzi il quale gli sposi debbano entro un certo tempo, sotto comminatoria di certe pene, regolare la loro posizione agli effetti della legge umana, com'è già avvenuto al cospetto della legge divina.

Vi ha poi su questa materia della celebrazione delle nozze un'idea del Lilla che crederei meritevole di molta considerazione. Se si tratti di matrimonî *in extremis* e manchi il tempo di chiamare l'ufficiale dello stato civile, si dia al ministro dei culti il diritto di cumulare le due qualità, di ufficiale dello stato civile e di parroco, con l'obbligo di riferire fra qualche giorno il seguito matrimonio per dar luogo alla registrazione nello stato civile (pag. 344). Sono certo che più d'uno griderà all'eresia giuridica dinanzi a tale proposta, che pare sovverta il principio dell'indipendenza e laicità dello Stato. Io trovo invece, senza pronunziarmi in via definitiva, che la cosa va per lo meno seriamente studiata, non solo perchè tende a salvare anche civilmente in casi estremi l'onore e gli interessi di una donna e di figli innocenti, ma perchè, chi ben guardi, essa non repugna poi tanto ai principî della vigente nostra legislazione. Ricordo infatti a suffragio di quell'idea quanto il vigente Codice civile statuisce in materia di testamenti all'Art. 789, che abilita i ministri dei culti, messi alla pari dei notai, giudici e sindaci, a

ricevere testamenti nei luoghi in cui domini peste od altra malattia reputata contagiosa. Vero bensì che per questa, come per le altre specie di testamenti privilegiati (Art. 790, 798, 803), vi ha l'obbligo di rinnovarli nelle forme ordinarie, se il disponente sopravviva, entro un certo termine dacchè cessarono le circostanze eccezionali che giustificarono la forma privilegiata, cosa che per la diversa natura del rapporto giuridico non sarebbe concepibile in ordine al matrimonio. Ma ciò non infirma il punto fondamentale che a me interessava porre in rilievo, cioè come sia già cosa possibile allo stato attuale della nostra legislazione di vedere in momenti anormali un ministro del culto funzionare da ufficiale pubblico.

Della *società domestica*, di cui il matrimonio è il fondamento ed il primo germe e dei *diritti suoi* si occupa subito dopo l'A. (pag. 345-355) con sani principi sulla potestà patria, rilevando l'obbligo di educare ed istruire la prole « perchè la mente ha i suoi diritti non meno del ventre », e per ciò approvando che lo Stato costringa i genitori all'adempimento di così sacro dovere. Parla successivamente il Lilla della *filiazione* e delle varie sue specie (pag. 356-373). Con molto vigore combatte il divieto delle indagini della paternità naturale, cadendo tuttavia *de iure condito* in una svista a pag. 357, dove presenta come casi di eccezione al divieto non i due contemplati nell'Art. 189, ma quelli dell'Art. 193 Cod. civ., attinenti a ben diversa ipotesi. Non a torto vorrebbe equiparati ai *naturales tantum* gli incestuosi e gli adulterini, ma tutti poi in condizione inferiore ai legittimi per l'omaggio dovuto al fondamento etico della famiglia (pag. 363-364). Strenuamente difende l'istituto dell'adozione (pag. 365-373) e finalmente con un capitolo sulla *tutela* pone termine al Diritto di famiglia (pag. 373-379).

L'ultima parte del Diritto privato è logicamente riservata alla *successione ereditaria* (pag. 379-419) e qui assistiamo alla solita accurata disamina delle varie teoriche. Della successione legittima il nostro A. ravvisa il fondamento naturale nell'armonica unità della famiglia, pur non ammettendo comproprietà domestica. Difende il diritto ereditario dagli attacchi dei socialisti, e finalmente nella dibattuta questione sul fondamento della successione testamentaria (come del resto in molte altre parti del

libro) si addimostra piuttosto ecclettico, perchè mette innanzi un'opinione modellata ad un tempo su quelle del ROSMINI e dello SPENCER (pag. 413-414) dopo di avere pur difeso il noto concetto del LEIBNITZ, che collega il diritto di testare con la immortalità dell'anima (pag. 409-410). Ma l'argomento su cui sovrattutto egli insiste è quello dello Spencer, che il testamento non sia che una donazione prorogata, essendo una mera modalità che il passaggio delle cose avvenga nel tempo della vita o segua alla morte del disponente: le determinazioni dell'umana volontà in ordine al testamento hanno l'attuazione dopo la morte del testatore, ma la determinazione avviene quando l'uomo è nella pienezza della sua volontà (pag. 414), nè vi è alcuna logica repugnanza a concepire l'effettuazione di un atto successiva all'atto medesimo (pag. 416). Fin qui il nostro A. Senonchè, senza avvedersene, qui si gira e non si penetra il punto capitale della questione. Il quale deriva dalla caratteristica della revocabilità, essenziale al testamento *usque ad vitae supremum exitum*, tutto all'opposto di ciò che vale per le donazioni, essenzialmente irrevocabili non appena perfette. Sicchè non ista proprio il dire che il testamento si risolve *pure ac simpliciter* in una donazione prorogata. Certo si può rimettere a dopo la morte la piena attuazione di una *liberalità oramai perfetta*, onde non contrasta, per es., con la irrevocabilità delle donazioni la riserva d'usufrutto fattasi dal donatore vita sua natural durante; ma ben altra è la posizione giuridica quando *l'atto stesso* attende dalla morte del suo autore la propria perfezione. Io rimango pertanto fermo nella idea che il testamento non sia un'istituzione di Diritto naturale, ma una creazione, dicasi pur felicissima, del Diritto civile.

*
* *

Con la brevità impostami dai limiti di una rassegna bibliografica, forse già troppo allargati, riferirò il contenuto dell'ultima parte dell'opera (pag. 419-607) che tratta del *Diritto pubblico*.

Delimitato il Diritto pubblico dal privato, bene insiste il ch. A. sulla distinzione fra società e Stato (pag. 424); senza lo Stato i diritti sarebbero incompiuti, senza la società inesistenti. Quindi esposte con l'ordinario ottimo sistema le fasi storiche e le varie dottrine filosofiche sullo Stato da Platone ai dì nostri, difende, specialmente contro l'accusa di individualismo, la teorica

rosminiana sulla genesi dello Stato; essa muove dall'autorità dei padri di famiglia, i quali consentono che la modalità dei diritti da essi posseduti sia regolata da una sola mente o forza sociale a maggior tutela e soddisfazione dei diritti stessi. Dal canto mio non nego il divario fra codesta teorica e le scuole individualiste vere e proprie, dacchè fonda lo Stato sulla famiglia qual primo germe della società; trovo pure di molto rilievo il fatto dell'assegnarsi allo Stato non la facoltà di toccare l'essenza dei diritti inviolabili, ma solo di regolarne la modalità; ma tuttavia parmi difficile salvare siffatta dottrina dagli appunti che si muovono a quelle contrattualiste, mentre anche qui si avrebbe un contratto sociale, stretto bensì dai padri di famiglia, anzichè da tutti i singoli individui.

Prosegue il nostro A. (pag. 448-453) facendo applicazione allo Stato della sua opinione negativa, già sopra discussa, riguardo alle persone giuridiche: ciò che vi ha di reale è la legge sociale, la quale si personifica negli individui che rappresentano le funzioni sociali dello Stato. Al quale poi (e qui pienamente convengo) egli attribuisce non la sola tutela del Diritto, ma un cómpito d'integrazione della manchevole attività individuale, tanto ampio quante sono le manifestazioni sociali. Idea che ricompare con più largo svolgimento molto più innanzi in un capitolo sul *fine e limiti dello Stato* (pag. 473-479).

Insito al concetto di Stato e al pari di esso imperituro, tuttochè variino le forme politiche, è quello di *sovranità*. Essa non deriva dal Diritto divino nel significato angusto degli « apologisti dell'assolutismo i quali divinizzano il sovrano per abbrutire il popolo spogliandolo dei più sacri suoi diritti » (pag. 457), nè dal volere della maggioranza, ma da un'intima ineluttabile necessità dell'ordine sociale. Come non vi è patto sociale, così è parimenti inammissibile il patto politico come causa genetica della *sovranità*, la quale non va confusa con la persona (il *sovrano*) che la esercita. « Vi può essere un patto tra la nazione e il so-
« vrano circa le forme del reggimento politico, ma non mai per
« l'esistenza dello Stato e del diritto di sovranità » (pag. 459). Diritto di sovranità che vuol essere affidato ai migliori, se è vero che il potere è sapere. Dal che il Lilla crede discenda per ne-

cessità logica l'esclusione del monarcato ereditario (pag. 461 e pag. 490-491). Discorse poi con molta dottrina e squisito senso storico le varie possibili forme politiche, conclude che il giudizio sulla bontà loro è tutto relativo ai luoghi e ai tempi varî; solo condanna (eccezion fatta per il periodo della puerizia dei popoli) il governo di un solo, anche se umano e paterno, imperocchè il popolo ha il diritto di partecipare al potere in una forma più o meno larga e diretta a misura che lo esige la cultura nazionale (pag. 462-473). L'uguale relatività di apprezzamento, in che risiede il vero positivismo, manifesta molto più innanzi il nostro A. nel parlare dei vari sistemi possibili per l'elezione dei senatori, dove pure afferma non potersi dare un giudizio a priori, chè lo si deve attingere dalle condizioni storiche dei diversi popoli (pag. 502). Buone osservazioni finalmente si leggono sulla teoria della divisione dei poteri, la quale non deve tradursi in una disgregazione dell'unità statuale (pag. 483).

Dal costituzionale si passa al *Diritto amministrativo.* E qui, pur dichiarando di non voler approfondire la questione sulla rispettiva competenza di codesta disciplina giuridica e della *Scienza dell'Amministrazione,* trova che bene a ragione l'Orlando assegna al Diritto amministrativo lo studio delle molteplici leggi amministrative vigenti presso un dato Stato, mentre la Scienza dell'Amministrazione costituirebbe, in un certo senso, la *filosofia del Diritto amministrativo* (pag. 505). Ora io non so trattenermi dall'osservare che quella concezione contrasta col còmpito che vedemmo assegnato dall'A. alla Filosofia del Diritto come scienza a sè dirimpetto ai singoli rami in cui la Giurisprudenza, concepita *lato sensu,* si riparte e fra i quali sta pure la Scienza dell'Amministrazione. Dire che questa è la filosofia del Diritto amministrativo equivale o a sopprimerla come disciplina a sè, riducendola ad un capitolo della Filosofia del Diritto, ovvero a sottrarre il Diritto amministrativo (a differenza di tutte le altre branche del Diritto) alla Filosofia giuridica generale, per fare della relativa parte filosofica una scienza a sè stante. Invece la contraddizione scompare se diamo alla Scienza dell'Amministrazione, col nostro C. F. Ferraris, il ben diverso ufficio di studiare l'azione sociale dello Stato.

In questa Sezione poi del Diritto pubblico il nostro A., con lo scendere a parlare delle singole circoscrizioni amministrative come sono in Italia, del Consiglio dei Ministri, della Corte dei conti, del Consiglio di prefettura e simili, ha fatto al Diritto positivo vigente una parte troppo più estesa che non convenga in un trattato di Filosofia del Diritto. Certo però che anche qui non mancano idee e proposte geniali, come quella, ad esempio, che sui decreti registrati con riserva toccasse al Consiglio di Stato, anziché al Parlamento, il dire l'ultima parola (pag. 517). Il che ben compensa di qualche inesattezza, com'è il porre la provincia, oltre al comune, fra le circoscrizioni aventi un fondamento naturale (pag. 523 e pag. 530) contrariamente a quanto lo stesso A. pur dichiara a pag. 532 nel cominciare a intrattenersi del Comune.

Siamo giunti così alla penultima parte del libro, che tratta del *Diritto penale* (pag. 538-582). Benchè seguace della scuola classica, il Lilla è troppo equanime per disconoscere il notevole contributo che alla scienza del giure punitivo apportò la nuova scuola positiva, della quale tuttavia rileva le lacune e le esagerazioni, ed all'antropologia criminale tributa il debito omaggio, purchè si contenga entro i limiti di scienza sussidiaria al Diritto criminale e non pretenda assorbirlo, facendo di tutti i rei altrettanti incoscienti irresponsabili (pag. 538-542). Un capitolo sulle *fasi storiche del Diritto penale* (pag. 542-549) è opportunemente premesso alla ricerca sul *fondamento del Diritto* stesso, dove sta col Carrara e col Pessina, le cui dottrine, sotto diversa sembianza, hanno un comune fondamento, la retribuzione giuridica (pag. 557).

Affaccia quindi il ch. A. il problema della *libertà* (pag. 559-569), base dell'*imputabilità*, problema certo capitale, io osservo, pel Diritto di punire, ma non ad esso esclusivo, mentre anche nel Diritto privato tutti gli atti di volontà, produttivi di effetti giuridici, variamente si giudicheranno secondochè si ammetta o no il libero arbitrio. Laonde un tale argomento parrebbe più adatto alla Parte generale dell'opera, seppure non era il caso di considerarlo come uno di quei temi che sono certo fondamentali, ma attinenti alla Filosofia in generale, sicchè non ispetti alla Filo-

sofia giuridica l'occuparsene *ex professo* (1). A parte ciò, è facile poi indovinare a quale scuola aderisca l'illustre A.; esclude quel concetto di libertà che si risolve in assoluta indifferenza della psiche ad ogni azione esteriore, ma non per questo giunge alle negazioni dei materialisti e deterministi, felicemente sintetizzando il suo pensiero così: « il motivo ispira, ma non costringe e non ispegne la libertà dell'atto » (pag. 562).

Della legge penale, del delitto e della pena s'intitola l'ultimo Capo di questa Sezione (pag. 570-581). E vi troviamo, fra gli altri pregi, bene illustrati quei principî che la scuola riassume nei broccardi: *nulla poena sine lege, cogitationis poenam nemo patitur* ». Ma poi, fra il delitto semplicemente pensato e come tale non incriminabile nel fôro esterno, ed il delitto compiuto, peggio ancora il delitto ripetuto (recidiva) si ha tutta una scala che domanda diversi gradi di pena. E qui plaudo all'affermazione di tutta evidenza che non diminuisca la reità dell'agente nel caso di delitto fallito (pag. 579), se da ciò l'A. voglia trarre che non deve dunque la pena essere inferiore a quella comminata per la riuscita perpetrazione del reato. Chè infatti io non mi sono mai potuto persuadere dell'attenuazione di pena accolta in simile ipotesi, contro ogni criterio razionale, da legislazioni positive, mentre è solo il caso fortuito che bisognerebbe premiare per il mancato sinistro e non già il delinquente, che dal canto suo ha estrinsecata tutta l'opera diretta a raggiungere il divisato intento. — Alla pena capitale, aborrita dalla mitezza e civiltà dei tempi nostri, il ch. A. si dichiara fieramente avverso, ma non si sofferma a farci sopra una lunga discussione teoretica, certo perchè poteva apparire oramai vana in Italia, che da più anni si gloria di avere abolito il carnefice. Solo amerei sapere quale giudizio faccia un pensatore come il Lilla della conservazione di tale pena nel Codice penale militare, il che è sempre ap-

(1) Cfr. in quest'ordine di idee, circa la rispettiva competenza della Filosofia generale e della Filosofia del Diritto, VACCARO, *Sul rinnovamento della Filosofia del Diritto* in *Rivista italiana di sociologia*, Anno VI (pag. 511-526), pag. 517-521, per quanto ivi si tratti sovrattutto della ricerca gnoscologica.

parso a me un'aberrazione ed una patente incoerenza coi principî che l'hanno fatta sopprimere nel Codice generale dei reati e delle pene. Reputa poi il Lilla che, per ragion di coerenza, abolita la pena capitale, si debba togliere pure quella perpetua dell'ergastolo (pag. 580-581), su di che ci sarebbe pur molto a discutere.

Pone termine al trattato una breve, ma concettosa, Sezione (pag. 580-607) sul *Diritto internazionale.* Scienziato dai larghi orizzonti, modello di sacerdote, a cui dinanzi brilla sempre il biblico presagio di un giorno in cui le genti trasformeranno le spade in vomeri e le lancie in falci, il chiarissimo professore messinese insiste sull'idea etica internazionale, che deve affratellare gli Stati, elementi o frammenti che dir si voglia della società massima, l'umanità. Ma è troppo pratico per non iscorgere quali e quante passioni attraversino, nell'odierno momento storico, l'attuazione di un vaticinio che domanda anzitutto condizioni eguali fra i popoli nel campo della Morale e del Diritto, come d'altro canto egli si sente troppo animato da fervido patriotismo, per non temere, anche se apertamente nol dica, che in noi Italiani, per il troppo riscaldarci alla fiamma di idealità così eccelse, intiepidisca il sentimento di nazionalità, vivo sempre e vigile altrove. Plaude egli dunque al miraggio della pace universale, fa caldi voti pel diffondersi sempre maggiore degli arbitramenti internazionali, « sempre però evitando », sono sue testuali parole, « un cosmopolitismo utopistico, che è la negazione del sentimento della patria » (pag. 591). Balza fuori così anche da quest'ultima parte del libro completa e radiosa la figura del pensatore, del credente, del cittadino. E tanta è l'ammirazione per così armonico accordo di qualità, a torto riputate da molti in fatale e permanente dissidio, che parrebbe pedantesco l'indugiare in osservazioni di relativamente secondaria importanza, come sarebbe il dolersi della parte troppo scarsa che l'A. ha fatta ai principî supremi del Diritto internazionale privato. Ad un libro come questo, che mi parve meritevole di sì diffusa analisi, non mancherà presto una seconda edizione; potrà allora l'illustre A. ampliare in questo senso la Sezione in esame, come pure aggiungerne una sul *Diritto processuale,* ch'è un ramo troppo impor-

tanto del Diritto pubblico, perchè non vi debba penetrare profonda l'indagine del filosofo del Diritto. Mi basti ricordare l'opera pregevole che sulla Filosofia della procedura civile scrisse fino dal 1857 il BORDEAUX.

Ma anche così com'è in oggi il lavoro del Lilla ha un'ampiezza e bontà di trattazione tali, da renderlo benemerito della nostra letteratura giuridica e di sommo aiuto alla gioventù studiosa. Ne abbia dunque l'eminente A. congratulazioni ed elogi e mi permetta l'Accademia di aggiungervi grazie vivissime per il dono cortese (*).

(*) La presente rassegna bibliografica è stata fatta nel presentare un esemplare *Manuale* in omaggio alla R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova, per gradito incarico che me ne dette l'A.